



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM
Federazione delle Ascom della provincia di Treviso

**LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO (L. 178/2020) e dal
DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. 183/2020)**

NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

- 1. Iva agevolata per i piatti pronti**
- 2. Estensione rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica**
- 3. Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati**
- 4. Esenzione Iva per strumentazione per diagnostica COVID-19**
- 5. Esenzione prima rata IMU**
- 6. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta locazioni commerciali e affitto di azienda**
- 7. Credito di imposta per investimenti pubblicitari**
- 8. Tax credit per le edicole**
- 9. Semplificazioni fiscali**
- 10. Divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche**
- 11. Memorizzazione e trasmissione corrispettivi**
- 12. Lotteria degli scontrini**
- 13. Transizione 4.0: credito d'imposta per beni strumentali nuovi**
- 14. Regime fiscale delle locazioni brevi**
- 15. Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro**
- 16. Disposizioni in materia energetica e di ambiente**
- 17. Invio telematico corrispettivi all'Agenzia tramite STS**



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM
Federazione delle Ascom della provincia di Treviso

NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITO

- 18. Modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI (commi 216-218)**
- 19. Fondo di garanzia PMI (commi 244-247)**
- 20. Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (commi 248-254)**

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

- 21. Ammortizzatori sociali legati all'emergenza da Covid-19**
- 22. Contratti a tempo determinato**
- 23. Divieto di licenziamento**
- 24. Smart working**
- 25. Decontribuzione Sud**
- 26. Sostegno alla genitorialità**
- 27. Incentivi all'assunzione di giovani**
- 28. Lo sgravio contributivo per l'assunzione di donne**
- 29. Stabilizzazione dell'“ulteriore detrazione” fiscale introdotta dal D.L. n. 3/2020**
- 30. Opzione donna**

NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

1. Iva agevolata per i piatti pronti

La disposizione in esame assoggetta ad IVA ridotta al 10% le **cessioni di piatti pronti e di pasti** che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

2. Estensione rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica

Viene estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa (di cui all'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342), attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 10% anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3. Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili e con destinazione agricola, la cui disciplina è contenuta negli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

In particolare, è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 (anziché 1° gennaio 2020). Le imposte sostitutive potranno essere

rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.

Inoltre, viene modificato il valore delle aliquote per la determinazione dell'**imposta sostitutiva**, prevedendo **un'unica aliquota, pari all'11 per cento**, da applicare alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

4. Esenzione Iva per strumentazione per diagnostica COVID-19

La disposizione prevede l'esenzione Iva, fino al 31 dicembre 2020, con diritto a detrazione dell'imposta, per le cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 – che presenta i requisiti di cui alla direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro o di cui al regolamento (UE) 2017/745 - e per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla predetta strumentazione.

5. Esenzione prima rata IMU

Con la disposizione in esame viene stabilito che, per il 2021, non è dovuta la prima rata IMU per le seguenti categorie di immobili:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

6. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta locazioni commerciali e affitto di azienda

Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del decreto Rilancio.

In particolare, viene stabilito che la disciplina agevolativa in esame trovi applicazione, **con riferimento alle imprese turistico ricettive, fino al 30 aprile 2021**, anziché – come previsto dalla disciplina previgente – fino al 31 dicembre 2020. La proroga del credito di imposta fino al 30 aprile 2021 viene stabilita **anche in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator**.

7. Credito di imposta per investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari legata all'emergenza Covid 19, il decreto Cura Italia ha introdotto un regime straordinario di accesso al **credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali**. Nello specifico, la norma prevede che, per il solo anno 2020, il suddetto credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati dalla disciplina agevolativa (art. 57-bis, del D.L. n. 50 del 2017), nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (la percentuale, inizialmente prevista al 30%, è stata poi innalzata al 50% dall'art. 186 del decreto Rilancio).

La disposizione in esame proroga il citato credito d'imposta anche per il biennio 2021 e 2022, **nella misura del 50% degli investimenti effettuati**, entro un limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno.

8. Tax credit per le edicole

La norma in esame dispone la proroga, per gli anni 2021 e 2022, del credito di imposta – già previsto dall'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 415 (legge di bilancio per il 2019) – per gli esercenti attività commerciali **che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in quelli con un solo punto vendita**. Il limite massimo di spesa applicabile al credito d'imposta in esame è di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

9. Semplificazioni fiscali

Vengono introdotte alcune norme di semplificazione fiscale. Tra queste, per i contribuenti minori vengono allineati i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta. Inoltre, si stabilisce che, per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio.

10. Divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche

Viene stabilito che, anche per l'anno 2021, i soggetti, tenuti o meno all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, non debbono emettere fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

11. Memorizzazione e trasmissione corrispettivi

Viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, con l'introduzione di specifiche sanzioni anche per l'**omessa installazione e per la manomissione dei Registratori Telematici**.

Si chiarisce inoltre che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

Viene infine differita l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Pertanto, con tale modifica, a decorrere dal 1° luglio 2021 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

12. Lotteria degli scontrini

La partecipazione alla lotteria dei corrispettivi sarà consentita ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Si segnala che il decreto legge n. 183 del 2020 "**milleproroghe**" ha **rinvio la partenza della lotteria, prevista per il 1° gennaio 2021**. L'avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 1° febbraio 2021.

13. Transizione 4.0: credito d'imposta per beni strumentali nuovi

Nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, viene estesa fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza dell'innovata disciplina al 16 novembre 2020.

14. Regime fiscale delle locazioni brevi

Si prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, venga riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, **si presume svolta in forma imprenditoriale**. Le suddette disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

15. Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 "rilancio" diventa utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 anziché per tutto l'anno 2021. Viene anche modificato il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro potranno optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.

16. Disposizioni in materia energetica e di ambiente

Sono prorogate anche per l'anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato.

Confermate le percentuali di detrazione e gli interventi incentivati oggi vigenti. In particolare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare) è prevista una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote uguali.

Per quanto riguarda invece le spese sostenute fino a dicembre 2021 finalizzate a interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili (c.d. ecobonus), è prevista una detrazione del 50% per l'acquisto e l'installazione di infissi, schermature solari e generatori di calore alimentati a biomasse. Per gli altri tipi di intervento, la detrazione è del 65%, con quote uguali da suddividere in 10 anni. Anche l'acquisto e l'installazione di microgeneratori prevede una possibilità di detrazione del 65% purché questo generi un risparmio di energia primaria di almeno il 20%.

Una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di ugual valore è prevista per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione. Al riguardo, il limite di spesa detraibile è stato innalzato – nel corso dell'esame parlamentare - da 10.000 a 16.000 euro. Disposta anche la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate).

Infine è disposta la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde).

17. Invio telematico corrispettivi all'Agenzia tramite STS

È prorogato dall'1.1.2021 all'1.1.2022 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, devono assolvere entrambi gli obblighi esclusivamente tramite la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica al STS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante il RT.

NOVITA' IN MATERIA DI CREDITO

18. Modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI (commi 216-218)

Si dispone che i finanziamenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge n. 23 del 2020, garantiti dal Fondo, possano avere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10 anni ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Si dispone inoltre che il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 1° gennaio 2021, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Viene modificato infine il criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

19. Fondo di garanzia PMI (commi 244-247)

Viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13 comma 1 del decreto legge n. 23 del 2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fanno eccezione, ai sensi del comma 245, le garanzie di cui al medesimo articolo 13, comma 1, a favore delle imprese c.d. "mid-cap", le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021. Queste, ai sensi di quanto previsto dal comma 209, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 23 del 2020, sino al 30 giugno 2021.

20. Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (commi 248-254)

Vengono prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese ricettive ed altre imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021, alle misure predette di sostegno. Le imprese che, alla data del 1° gennaio 2021, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente.

NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

21. Ammortizzatori sociali legati all'emergenza da Covid-19

Con la Legge di Bilancio vengono rifinanziati gli **ammortizzatori sociali emergenziali** per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La durata massima prevista è di **12 settimane, utilizzabili dal 01/01/2021 al:**

- 31 marzo 2021 per la generalità dei casi;
- **30 giugno 2021 per l'assegno ordinario e per la cassa integrazione in deroga** (che, si ricorda, riguardano, in particolare, le aziende dei settori terziario e turismo).

Per quanto riguarda i beneficiari di queste nuove 12 settimane di ammortizzatore la legge specifica che si tratta dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2021.

Come già previsto per precedenti periodi di ammortizzatori sociali causale Covid-19, **i datori di lavoro privati**, con esclusione di quelli del settore agricolo, **che non richiedono le nuove settimane di integrazione salariale possono beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2021.**

Inoltre, i datori di lavoro privati, che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Decreto Ristori, e pertanto in alternativa a precedenti periodi di ammortizzatore sociale, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere alle nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale.

22. Contratti a tempo determinato

La Legge di Bilancio ha esteso, **fino al 31 marzo 2021, la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine** (anche in somministrazione) **per una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi anche in deroga a quanto previsto in tema di causali e di numero massimo di proroghe** dagli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Rimane fermo il rispetto della durata massima del contratto a termine prevista in 24 mesi e l'obbligo della causale in caso di rinnovo o proroga superiore a dodici mesi.

23. Divieto di licenziamento

È stato **prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento** già precedentemente previsto. A tale proposito, si ricorda che rientrano nel citato divieto i licenziamenti collettivi e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, della L. n. 604/1966, ferme restando le deroghe in caso di cessazione di attività, fallimento o accordo aziendale per esodi incentivati, sottoscritto con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali verrà riconosciuta altresì la NASpl.

24. Smart working

È stata disposta la proroga della **procedura semplificata** in materia di lavoro agile **fino alla fine dello stato di emergenza** e, comunque, non oltre il 31/03/2021.

Sulla base di tale procedura "semplificata" è possibile:

- utilizzare la modalità di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali;
- assolvere agli obblighi di informativa in merito alla sicurezza sul lavoro in via telematica (e-mail, PEC), anche utilizzando la documentazione messa a disposizione dall'Inail;
- comunicare in modo semplificato, sul portale ClicLavoro, l'attivazione del lavoro agile attraverso l'invio di un elenco (file excel) riportante i dati anagrafici ed assicurativi dei lavoratori agili, nonché la data di inizio e di fine della modalità di lavoro agile per ciascun lavoratore.

Per i lavoratori c.d. fragili si ricorda che sussisteva il diritto di ricorrere allo smart working come modalità ordinaria di lavoro; il citato diritto, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio connesso alla documentata condizione di fragilità, sono stati prorogati dalla Legge di Bilancio fino al 28 febbraio 2021.

25. Decontribuzione Sud

La Legge di Bilancio introduce una nuova forma di decontribuzione, fino a tutto il 2029, per i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente con sede di lavoro nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

26. Sostegno alla genitorialità

È stato previsto **l'aumento dei giorni di congedo obbligatorio fruibili dal padre lavoratore dipendente**, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. In particolare, la durata del suddetto congedo, **per le sole nascite e le sole adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2021, sarà elevato da 7 a 10 giorni**, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

È stato, inoltre, **rifinanziato l'assegno di natalità**. La misura (meglio nota come Bonus Bebè) viene pertanto riconosciuta anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

27. Incentivi all'assunzione di giovani

La Legge di Bilancio ha potenziato la disciplina sulla **riduzione dei contributi previdenziali** in favore dei datori di lavoro privati che assumono, **negli anni 2021 e 2022**, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) giovani che non abbiano avuto (nemmeno con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare è previsto:

- un **esonero contributivo pari al 100%** (anziché al 50%), **nel limite massimo di 6.000 euro** (anziché 3.000 euro) **su base annua**, ferma restando l'esclusione dei premi e contributi Inail;
- per un **periodo massimo di 36 mesi**, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- in relazione alle **assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato e non abbiano compiuto i 36 anni d'età** (anziché i 30 ordinariamente previsti) alla data della prima assunzione a tempo indeterminato.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM
Federazione delle Ascom della provincia di Treviso

Inoltre con riferimento alle citate assunzioni viene escluso il diritto allo sgravio qualora il datore di lavoro abbia proceduto a licenziamenti, nella stessa unità produttiva, di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica (e non più in generale) nei 6 mesi precedenti all'assunzione. Viene poi elevato da 6 a 9 mesi successivi all'assunzione il periodo di tempo in cui, per non perdere lo sgravio, il datore di lavoro non deve effettuare licenziamenti (individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi) di soggetti assunti con l'agevolazione o che, nella stessa unità produttiva, siano inquadrati con la medesima qualifica.

L'effettiva efficacia del beneficio è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

28. Lo sgravio contributivo per l'assunzione di donne

La Manovra interviene sull'esonero già esistente per l'**assunzione di donne**, mutandone, in via sperimentale per il **biennio 2021-2022**, alcuni tratti caratteristici. Viene, dunque, esteso alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel citato biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, elevando, così, dal 50 al **100%** la **riduzione dei contributi** a carico del datore di lavoro. **La durata dello sgravio è pari a dodici mesi, elevabili a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.**

La condizione per la fruizione dello sgravio è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto rispetto ai lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'effettiva efficacia del beneficio è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

29. Stabilizzazione dell'“ulteriore detrazione” fiscale introdotta dal D.L. n. 3/2020

È stata **stabilizza la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente** e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente inizialmente prevista, per il solo secondo semestre 2020, **dall'articolo 2 del Decreto Legge n. 3 del 2020**. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro, che va via via decrescendo fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

30. Opzione donna

Viene nuovamente **prorogata l'opzione donna** per l'accesso anticipato alla pensione.

La fruizione di quest'ultima è consentita - previa opzione per il sistema di calcolo contributivo applicato sull'intera posizione - al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2020, di almeno **35 anni di contribuzione** e di **58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti** o di **59 anni di età anagrafica per le lavoratrici autonome**.

È, inoltre, prevista l'applicazione delle finestre mobili che differisce, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.